



CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 2 del 19 Dicembre 2019

Riunione del 12 dicembre 2019

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Fabio Gullotta
 Avv. Aniello Merone (relatore)

CSA/1/2019-20 - Appello del sodalizio GIS Pallavolo Ottaviano ASD, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale, con C.U. n. 2 del 31 ottobre 2019 relativo alle gare di campionato di serie A1, A2, A3 Maschile dal 23 al 27 ottobre 2019 (“Multa di € 1.000,00, per avere causato un ritardato inizio dell’incontro, in quanto il computer messo a disposizione per il referto elettronico non permetteva il funzionamento del software del referto elettronico per mancanza di aggiornamenti”).

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- rilevato che la tesi difensiva dell’appellante, oltre che sulla presunta lesione del diritto di difesa e violazione del principio del contraddittorio nel corso del giudizio innanzi al giudice sportivo — doglianza da rivolgere invero al legislatore federale —, si fonda sulla errata ricostruzione della fattispecie ad opera del giudice di prime cure, avendo il medesimo ravvisato una violazione della regola 2.3. delle Normative Federali 2019/2020 che, in realtà, non avrebbe avuto luogo ovvero, in ogni caso, non sarebbe in alcun modo imputabile a profili di colpa, imperizia o negligenza imputabili al sodalizio.
- sentito, all’udienza di discussione del 21 novembre 2019, l’Avv. Termini e dichiarata, con la successiva ordinanza del 28 novembre 2019, l’esigenza di acquisire entro il termine di 7 giorni un supplemento di rapporto dall’addetto al referto elettronico, il Collegio fissava per il prosieguo l’udienza del 12 dicembre 2019.
- trasmesso senza indugio all’appellante il supplemento di rapporto del 30 novembre 2019 depositato dall’addetto al Referto Elettronico Raffaele Cocchiario ed esaminate le successive note conclusionali di parte attrice, depositate il 5 dicembre 2019.
- rilevato come il richiesto supplemento di rapporto ha chiarito e ulteriormente ribadito che:



- a) pur avendo raggiunto l'impianto sportivo in cui ha avuto luogo la gara con ampio anticipo — alle ore 16:30, circa 90 minuti prima dell'orario di inizio previsto — non gli è stato possibile svolgere le procedure previste dal vademecum degli addetti al referto elettronico in ragione della mancata disponibilità dei due computer previsti;
 - b) dopo l'iniziale attesa, il primo computer fornito risultava non funzionante e, solo dopo una ulteriore intervallo di tempo, era possibile disporre di un (unico) supporto informatico operativo; il tutto, osserva questa Commissione, in spregio agli obblighi a carico di Gis Pallavolo Ottaviano Asd dalle **NORMATIVE FEDERALI PER LA STAGIONE 2019-20** e, in particolare, dall'art. 2.9 **LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL REFERTO ELETTRONICO (e- Scoresheet FIPAV)**
 - c) sul dispositivo reso disponibile dalla società non risultava installato il programma Fipav e-Scoresheet – Data Project nella versione utile ad un campionato di livello nazionale, di cui l'addetto ha dovuto effettuare il download, l'installazione e l'aggiornamento. Operazioni da compiere tutte mediante l'ausilio di una connessione internet che nel caso di specie, pur presente, si rivelava di bassa qualità.
 - d) in ragione delle circostanze summenzionate alle 18:00 non si è dato inizio alla gara come previsto, provvedendovi solo alle 18.20 con un ritardo di 20 minuti
- rilevato come, anche alla luce dell'ulteriore discussione del 12 dicembre 2019, ove veniva nuovamente sentito l'Avv. Termini, le dichiarazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla GIS OTTAVIANO ASD debbano essere ascritte al rango di mere valutazioni, poco aderenti alla realtà dei fatti descritti nel rapporto di gara e in alcun modo provate, tanto da risultare meramente asseverate
 - ritenuta inoltre congrua la sanzione inflitta, trattandosi di grave ritardo (venti minuti) rispetto al programmato inizio di un incontro di Campionato di vertice (Serie A/3M) interamente addebitabile a fatto e colpa del sodalizio ospitante.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e conferma in ogni sua parte la decisione impugnata.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 19 Dicembre 2019